

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della pubblica istruzione
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1996

**Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni
procedimenti in materia di personale scolastico**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende proporre all'approvazione del Parlamento alcune disposizioni volte a garantire e migliorare il funzionamento dell'amministrazione scolastica e che introducono, tra l'altro, alcune semplificazioni in procedimenti amministrativi particolarmente rilevanti nelle attività svolte dagli uffici periferici della medesima amministrazione. Si tratta di norme, la cui rapida definizione legislativa consentirebbe all'amministrazione una razionalizzazione di alcune procedure, necessaria per assicurare un ordinato e tempestivo avvio del prossimo anno scolastico.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo, con 5 commi.

Il comma 1 riguarda le graduatorie dei concorsi a posti di coordinatore amministrativo (ora «responsabile amministrativo», in base al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro) nelle istituzioni scolastiche ed educative.

Occorre ricordare in proposito che l'articolo 552 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che le graduatorie relative ai concorsi per titoli ad esami per l'accesso ai ruoli della V qualifica (ora, per l'appunto, profilo dei responsabili amministrativi), hanno validità per i tre anni scolastici indicati nei relativi bandi.

L'ultimo concorso in materia indetto nel dicembre 1992 (bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85, 4^a serie speciale, del 26 ottobre 1993) per la copertura dei posti relativi al triennio 1992-93, 1993-94 e 1994-95, è tutt'ora in via di espletamento in quanto le prove di esame sono state a suo tempo sospese al fine di adeguarne la relativa disciplina alle innovazioni intervenute con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e con le conseguenti norme regolamentari attuative. Ciò comporta che le gra-

duatorie che saranno formate a conclusione del concorso potranno essere utilizzate per una sola volta, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nel triennio cui si riferisce il bando di concorso. Di conseguenza per i nuovi posti vacanti dal 1° settembre 1995 dovrà essere avviata immediatamente una nuova procedura concorsuale.

L'attribuzione al concorso ancora in atto di tutti i posti vacanti e disponibili per le nomine in ruolo negli anni scolastici 1996-97 e 1997-98 consente invece di evitare non pochi inconvenienti quali: ulteriori ritardi per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici successivi al triennio indicato nel bando di concorso; permanere del disservizio nel funzionamento dell'amministrazione scolastica, disservizio collegato all'immediato avvio di una nuova procedura concorsuale che coinvolge un gran numero di personale scolastico (dirigenti amministrativi, personale direttivo e docente) distolto dai suoi compiti d'istituto; aggravii di spesa (per centinaia di milioni) per lo svolgimento della nuova procedura concorsuale (si realizzerebbe quindi, per effetto dell'introduzione della norma, una consistente economia di bilancio).

Il comma 2 intende ovviare ad un grave inconveniente che si sta determinando nella contrattazione collettiva decentrata per il comparto del personale della scuola, per effetto dell'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Tale comma prevede che, per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche è autorizzata «con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti». La contrattazione collettiva decentrata del comparto del personale della scuola è connotata però da una sua peculiarità, per così dire, strutturale, nella quale entrano in gioco tre

elementi, e cioè: il numero considerevole delle materie e degli istituti contrattuali oggetto di contrattazione decentrata a livello di uffici scolastici periferici (l'articolo 5 del vigente contratto collettivo nazionale di comparto individua ben otto materie, comprensive di una molteplicità di istituti contrattuali); il numero degli uffici scolastici periferici interessati alla contrattazione corrispondenti ai capoluoghi di provincia; la ciclicità annuale della contrattazione, derivante dal fatto che numerosi istituti contrattuali - soprattutto quelli afferenti alla mobilità - condizionano direttamente lo svolgimento delle complesse operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico.

In tale peculiare situazione, dunque, la norma di carattere generale sopra citata richiede che l'autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi decentrati sia disposta con atto dell'organo di vertice dell'amministrazione, organo che, in questo caso, è il Ministro della pubblica istruzione.

Ciò comporta, però, che il Ministro della pubblica istruzione dovrebbe ogni anno provvedere all'autorizzazione, previo correlativo necessario esame, della sottoscrizione di un numero enorme di contratti decentrati (calcolato, all'incirca, in un migliaio). Come è evidente, l'entità numerica e la complessità in cui si traduce, per l'amministrazione scolastica, l'adempimento previsto dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 sono tali da provocare, immancabilmente, ritardi, disfunzioni e gravi effetti paralizzanti sulle stesse attività di gestione applicativa dei contratti demandati agli organi periferici dell'amministrazione scolastica e con il rischio, quindi, di innescare tensioni nei rapporti con le organizzazioni sindacali di categoria.

La soluzione che si può prospettare alla situazione evidenziata è allora quella di demandare l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati per il comparto scuola, negli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, ai dirigenti titolari degli uffici medesimi. Si tratta di una soluzione legislativa quanto mai necessaria ed urgente in quanto la maggior parte dei contratti, una volta definiti, devono essere per-

fezionati in tempi rapidi ad evitare che gli immancabili ritardi al riguardo compromettano l'ordinato inizio dell'anno scolastico.

Il comma 3 intende introdurre delle semplificazioni nei procedimenti relativi alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza ed ai provvedimenti di cessazione dal servizio del personale della scuola e di valutazione dei servizi da esso resi.

Lo snellimento di tali procedure, con la loro conseguente accelerazione, si rende indispensabile ed urgente al fine di eliminare l'ingente arretrato che si è venuto a determinare, negli uffici scolastici periferici, in materia di trattamento di quiescenza soprattutto a causa della complessità dei diversi adempimenti.

L'accelerazione riguarda anche le pratiche di riscatto. Riguardo a queste ultime è da evidenziare che la semplificazione consentirebbe allo Stato di acquisire le entrate provenienti dai contributi a carico del personale in tempi molto più rapidi rispetto a quanto avviene oggi.

Attualmente infatti la complessità delle procedure comporta che intercorre un notevole arco di tempo tra la data della presentazione della domanda di riscatto e l'inizio del pagamento dei relativi contributi, contributi la cui determinazione è effettuata peraltro con riferimento al trattamento stipendiale in godimento alla data di presentazione della domanda.

La norma, quindi, si traduce anche in un vantaggio economico per lo Stato. Una norma analoga a quella già proposta era contenuta in altri disegni di legge della passata legislatura che non hanno potuto esaurire il loro *iter* a causa dello scioglimento anticipato delle camere.

Il comma 4 prevede il rinnovo, per l'anno scolastico 1996-97, dei comandi del personale della scuola presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), in attesa della riforma dei predetti Istituti. Tali comandi, già prorogati per un triennio dalla legge 11 febbraio 1992, n. 146, vengono a scadere con l'anno scolastico 1995-96.

La procedura concorsuale per il conferimento dei nuovi comandi era stata sospesa

in previsione della imminente approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge sull'autonomia scolastica, nel quale erano dettate norme anche per la riforma degli IRRSAE. Il sopravvenuto scioglimento delle Camere ha impedito la definizione legislativa della materia per cui, allo stato attuale, dovrebbe riattivarsi la procedura sospesa, il cui espletamento però richiede tempi tali da non consentire il conferimento dei nuovi comandi per l'inizio del prossimo anno scolastico 1996-97. Ciò rende necessaria ed urgente una apposita norma che consenta un limitato rinnovo dei comandi in atto, in attesa della riforma.

Con il comma 5 si abrogano le disposizioni della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (articolo 1, commi 27, 28 e 29), che hanno previsto l'istituzione di corsi per il conse-

guimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria.

Occorre infatti tener presente al riguardo che il recente decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, recante disposizioni per il risanamento della finanza pubblica (articolo 3, comma 5) ha fatto venir meno la copertura finanziaria prevista per l'istituzione dei predetti corsi da svolgersi nell'anno 1996. D'altra parte va aggiunto che sono in via di prossima indizione i concorsi per titoli ed esami che, come è noto, hanno anche valore abilitante all'insegnamento, così come pure è in via di prossima attuazione il sistema di abilitazione, nell'ambito universitario attraverso le apposite scuole di specializzazione, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al concorso ordinario per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85, 4^a serie speciale, del 26 ottobre 1993, sono attribuiti, nella quota ad esso spettante, tutti i posti che risultano vacanti e disponibili per le nomine in ruolo negli anni scolastici 1996-97 e 1997-98.

2. La sottoscrizione, da parte dell'amministrazione pubblica, dei contratti collettivi decentrati di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il personale del comparto «scuola», negli uffici periferici di livello dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione, è autotizzata con atto del dirigente titolare dell'ufficio.

3. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti relativi alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza ed ai provvedimenti di cessazione dal servizio del personale del comparto «scuola» e di valutazione dei servizi da esso resi, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinate le forme di certificazione dei servizi prestati, sulla base dei principi recati dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché le modalità di svolgimento della fase istruttoria dei procedimenti stessi.

4. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono essere ulteriormente rinnovati per l'anno scolastico 1996-97, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

